

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5965 del 15/11/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PO DI VOLANO AD USO AGRICOLO IN LOCALITA' PASSO POMPOSA NEI COMUNI DI COMACCHIO (FE) E CODIGORO (FE). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA BONIFICA VALLI STAFFANOE RIVA' S.R.L. PRATICA: FE09T0052.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6144 del 13/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso agricolo in sponda destra del Po di Volano nei Comuni di Codigoro e Comacchio.

Proc. Cod. FE09T0052

Richiedente: Società Agricola Bonifica Valli Staffano e Rivà S.r.l.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la determinazione n. 9258 del 30/08/2010 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della costa della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per sei (6) anni alla Società Agricola Bonifica Valli Staffano e Rivà srl con sede legale in Via Zagarelli alle Mura 5, in Ravenna, C.F. 01182280378, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 37.300,00 del Fiume Po di Volano nei Comuni di Comacchio (FE) e Codigoro (FE), ad uso agricolo, di seguito così individuata:

- fg. 1 mapp. acqua pubblica (senza numero) della sup. ca mq 2.500,00 - Comune di

Comacchio;

- fg. 2 mapp. acqua pubblica (senza numero) della sup. ca mq 5.800,00 - Comune di Comacchio;
- fg. 3 mapp. acqua pubblica (senza numero) della sup. ca mq 6.500,00 - Comune di Comacchio;
- fg. 91 mapp. acqua pubblica (senza numero) e mapp. 35 (parte) della sup. ca mq 22.500,00 - Comune di Codigoro;

concessione successivamente rinnovata per anni sei (6) con determinazione n. DET-AMB-2017-3695 del 13/07/2017 della Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara (Cod. Prat. FE09T0052);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 29/03/2022 registrata al PG/2022/52060 del 29/03/2023 con cui il sig. Zanghirati Marco, c.f. ZNGMRC84A12C383X residente nel Comune di Codigoro (FE) in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Bonifica Valli Staffano e Rivà srl, c.f./P.Iva 01182280378 con sede legale nel Comune di Ravenna (RA), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 9258 del 30/08/2010 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della costa della Regione Emilia Romagna e successivamente rinnovata con determinazione n. DET-AMB-2017-3695 del 13/07/2017 della Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 272 del 14/09/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3367 del 23/10/2023 conservato in atti al prot. PG/2023/0181018 del 24/10/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 9258/2010 e successiva, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2023, dando atto che ha corrisposto un importo in eccedenza pari ad € 13,85;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 436,69 per l'occupazione ad uso agricolo;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 436,69;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 9258 del 30/08/2010 in € 391,65 e versato in data 12/07/2010 sul cc postale n.367409 e la successiva integrazione quantificata in € 3,73 versata in data 06/07/2017 su Iban IT18C0760102400000000367409;
- di quantificare in € 41,31 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 31/12/2023;
- in data 29/03/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 10/11/2023 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 41,31 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla Società Agricola Bonifica Valli Staffano e Rivà srl, c.f./P.Iva 01182280378 con sede legale in via Zagarelli alle Mura n. 5 nel Comune di Ravenna (RA), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano, di mq 37.300,00 sita in località Passo Pomposa, nei Comuni di Comacchio (FE) e Codigoro (FE), catastalmente identificata come di seguito:

-fg. 1 mapp. acqua pubblica (senza numero) della sup. ca mq 2.500,00 - Comune di Comacchio;

-fg. 2 mapp. acqua pubblica (senza numero) della sup. ca mq 5.800,00 - Comune di Comacchio;

-fg. 3 mapp. acqua pubblica (senza numero) della sup. ca mq 6.500,00 - Comune di Comacchio;

-fg. 91 mapp. acqua pubblica (senza numero) e mapp. 35 (parte) della sup. ca mq 22.500,00 - Comune di Codigoro;

codice pratica FE09T0052;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società Agricola Bonifica Valli Staffano e Rivà srl in data 13/11/2023 (PG/2023/0191903 del 13/11/2023);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 436,69 euro, dando atto che la somma versata in eccesso al 31/12/2023 pari ad € 13,85, verrà tenuta quale anticipo sulle annualità successive al 2023;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 436,69 euro;
6. di dare atto che la ditta ha versato:
 - in data 29/03/2022 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 10/11/2023 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 41,31 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del

Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Società Agricola Bonifica Valli Staffano e Rivà srl, c.f./P.Iva 01182280378 con sede legale in via Zagarelli alle Mura n. 5 nel Comune di Ravenna (RA), (cod. pratica FE09T0052).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, catastalmente identificata come di seguito:

-fg. 1 mapp. acqua pubblica (senza numero) della sup. ca mq 2.500,00 - Comune di Comacchio;

-fg. 2 mapp. acqua pubblica (senza numero) della sup. ca mq 5.800,00 - Comune di Comacchio;

-fg. 3 mapp. acqua pubblica (senza numero) della sup. ca mq 6.500,00 - Comune di Comacchio;

-fg. 91 mapp. acqua pubblica (senza numero) e mapp. 35 (parte) della sup. ca mq 22.500,00 - Comune di Codigoro;

come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 37.300,00, è destinata ad uso agricolo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 436,69 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre

dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 436,69 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di

atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE09T0052;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3367 del 23/10/2023, nota prot. PG/2023/0181018 del 24/10/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno:

“1. L'area richiesta è catastalmente ubicata su parte delle particelle allibrate 'acqua pubblica' dei fg 1-2-3 del Comune di Comacchio e su parte della part. 35 (demanio idrico) e della particella allibrata 'acqua pubblica' del fg 91 del Comune di Codigoro, come da stralcio cartografico allegato al presente atto.

2. Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
3. Il Richiedente ha l'obbligo di consentire in qualunque momento il transito, anche con automezzi, al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza lungo la fascia di rispetto idraulico di larghezza di almeno m 4,00 (quattro metri) dall'unghia dell'argine golenale e di almeno m 4,00 (quattro metri) dall'unghia arginale, che dovranno essere mantenute libere da qualunque ingombro e/o coltivazione.
4. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere di questa Agenzia.
5. Il Richiedente è consapevole che l'area in oggetto è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.
6. Questo Ufficio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. Resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. Il Richiedente ha l'obbligo di mantenere, gestire ed adeguare alle successive richieste il manufatto di scarico ubicato in attraversamento all'argine destro del Po di Volano-Risvolta Passo Pomposa. Il manufatto dovrà garantire una tenuta impermeabile con doppia sicurezza, gestibile anche in condizioni di allagamento dell'area, durante le quali il Richiedente dovrà provvedere alla chiusura del manufatto per impedire il deflusso incontrollato delle acque del Po di Volano oltre l'argine destro del Po di Volano – lato campagna, verso il reticolo secondario consortile.

8. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, sui rilevati arginali, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
9. Questa Agenzia resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
10. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio scrivente.
11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

PLANIMETRIA



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.